

Roma, 22 novembre 2013

Prot. n. 16623/2013

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA
E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA**

AVVISO N. 7

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, di cui al Bando di gara prot. n. 93789/2013, in conformità a quanto previsto al punto 2.3 del disciplinare di gara, si forniscono i seguenti chiarimenti di interesse generale.

- 1. Si chiede conferma che è ammessa la partecipazione alla medesima gara da parte di consorzi stabili e contemporaneamente di imprese ad essi consorziate, diverse da quelle indicate dai consorzi stessi.**

E’ ammessa la partecipazione al medesimo lotto di gara del consorzio stabile e contemporaneamente delle sue consorziate, non indicate già quali Imprese esecutrici dal consorzio medesimo.

A titolo di esempio: il Consorzio Stabile A partecipa al lotto 2 ed indica quali imprese esecutrici le ditte consorziate B e C. Al medesimo Lotto 2 potrà anche partecipare la Società D, facente parte del consorzio stabile A, non designata dal citato Consorzio come ditta esecutrice nella propria documentazione di gara.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che resta salvo il potere della stazione appaltante di verificare, in corso di gara, l’eventuale esistenza di indizi di reciproco condizionamento delle offerte ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m – quater del Codice dei contratti.

- 2. Sul sito dell’agenzia delle Entrate sono presenti tutti i documenti di gara (Capitolato, Disciplinare ecc..) aventi scadenza l’8.11.2013. Per la stessa gara prorogata al 3.12.2013, si devono tenere in considerazione sempre gli stessi documenti su cui poi predisporre tutta la documentazione amministrativa ed economica o verranno modificati?**

I documenti pubblicati sul sito dell’Agenzia costituiscono i documenti definitivi per la partecipazione alla gara in questione.

- 3. Con riferimento alla Vostra risposta n° 31 del 15.11.2013, si chiede gentile conferma che, in caso il recapitista aggiudicatario si sia presentato come ATI e che intenda subappaltare al FSU parte del recapito della corrispondenza, è sufficiente che la relativa autorizzazione alla posta massiva sia posseduta da un solo membro della suddetta ATI che svolge le mansioni di cui sopra.**

Come già evidenziato nella risposta al chiarimento n. 31, pubblicato nell'avviso n. 6 del 15 novembre 2013, si ribadisce che qualora il recapitista decida di affidare in subappalto il recapito della posta massiva al Fornitore del Servizio Universale – nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 118 del codice dei contratti - l'autorizzazione alla posta massiva dovrà essere posseduta dal Recapitista medesimo.

In caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzio, ecc.), per la corrispondenza affidata in subappalto al FSU - nei limiti di legge - sarà cura dell'aggiudicatario dei lotti di recapito individuare all'interno del raggruppamento l'impresa che dovrà possedere l'autorizzazione alla posta massiva.

E' comunque onere dell'appaltatore curare tutti gli adempimenti necessari per l'eventuale affidamento in subappalto del servizio al FSU.

- 4. Relativamente a quanto sopra, dato che è il recapitista che fornisce la propria autorizzazione di posta massiva allo stampatore per la parte di postalizzazione, si chiede in che modo viene tutelato il recapitista alla luce del fatto che lo stesso sostiene delle garanzie bancarie su tale autorizzazione.**

Si rappresenta che gli eventuali oneri che il Recapitista dovrà sostenere, per l'esecuzione del servizio oggetto di gara, rientrano nell'attività imprenditoriale dello stesso e dovranno dal medesimo essere sostenuti e gestiti nell'ambito della propria autonomia negoziale, e conseguentemente considerati ai fini della formulazione dell'offerta economica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Santi Marino